



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Oggetto:** **Comune di Bidonì: elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006 – Mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 – Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.**

IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari, come modificata dall'art. 3 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 8;
- CONSIDERATO che nel Comune di Bidonì (Provincia di Oristano), in occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il quorum richiesto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ATTESO che, ai sensi del citato comma 10, nella fattispecie verificatasi nel Comune di Bidonì l'elezione è nulla;
- VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/14 del 7 giugno 2006, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con la quale si dispone la nomina del dott. Massimo Torrente, dirigente regionale, quale commissario straordinario del Comune di Bidonì, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;
- VISTI la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;
- RITENUTO di dover provvedere ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificata dall'art. 3 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 8,



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

**DECRETA**

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella premessa, il dott. Massimo Torrente, dirigente regionale, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Bidonì fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

ART. 2 Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale.

Cagliari, li 20 giugno 2006

**IL PRESIDENTE**

Renato Soru